

---

# STATUTO

## **Articolo 1**

### **DENOMINAZIONE**

È costituita l'Associazione FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE, in forma abbreviata "F.N.D.I." con sede legale in Milano

## **Articolo 2**

### **SCOPI**

L'Associazione non ha fini di lucro, né finalità politiche e religiose, è indipendente e apartitica.

L'Associazione ha per scopo il perseguimento e la tutela degli interessi generali e specifici, sul piano tecnico-economico e d'immagine, delle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti e componenti industriali, nonché la trattazione di ogni tematica avente specifico rilievo per il settore rappresentato.

L'Associazione può aderire ad associazioni nazionali ed internazionali o altre organizzazioni di interesse specifico del settore rappresentato.

L'Associazione persegue le finalità sopra indicate nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti dal presente Statuto, mantenendo la propria autonomia secondo quanto previsto dall'attuale Codice etico e dalla Carta dei Valori associativi di Confindustria che saranno adottati non appena definita l'adesione di FNDI alla stessa.

## **Articolo 3**

### **ASSOCIATI**

Possono far parte dell'Associazione le imprese che svolgono attività nel settore della commercializzazione di prodotti e componenti industriali, e dei servizi connessi alle predette attività, e in possesso di adeguate caratteristiche tecnico-qualitative, che sono definite nel Regolamento attuativo del presente Statuto.

Inoltre possono ottenere la qualità di associati enti, gruppi di imprese o formazioni associative non rientranti nella fattispecie di cui al primo comma, purché perseguano finalità analoghe, ausiliarie, strumentali o comunque di particolare importanza per l'attività delle imprese nel settore della distribuzione industriale.

La domanda di associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal relativo Regolamento di attuazione e deve essere presentata nelle forme e agli organi indicati dall'Art. 6 del presente Statuto.

La qualità di Associato si perde:

- a. per recesso volontario;
- b. per la perdita dei requisiti del primo o secondo comma.

Gli Associati devono contribuire al patrimonio sociale attraverso il versamento della quota associativa annua fissata dal Comitato Direttivo, secondo l'articolo 16 del presente Statuto, e approvata dall'Assemblea.

## **Articolo 4**

### **OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli Associati si obbligano:

- a. ad osservare le norme statutarie, i regolamenti di attuazione degli Statuti, le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi Associativi;
- b. a rispettare gli obblighi contributivi sanciti dall'art. 16 del presente Statuto;
- c. ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione, con gli interessi generali e collettivi degli altri Associati;
- d. a fornire la propria collaborazione a studi di indagini che l'Associazione, in conformità con le normative e le leggi vigenti, ritenesse necessario o utile svolgere nell'interesse del settore;
- e. a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione relativa alla forma giuridica dell'impresa, alla ragione o denominazione sociale, alla sede, al numero di dipendenti, nonché ogni altro elemento utile all'identificazione dell'impresa.

## **Articolo 5**

### **RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE**

Ciascuna impresa associata è rappresentata dai soggetti a ciò espressamente legittimati nell'ambito dell'Associazione stessa.

## **Articolo 6**

### **ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a. Presidente
- b. Vice Presidenti
- c. Past President
- d. Comitato Direttivo
- e. Revisori dei conti effettivi
- f. Revisori dei conti supplenti
- g. Probiviri
- h. Capi dei Gruppi merceologici

Possono far parte degli organi sociali dell'Associazione:

- a. i legali rappresentanti delle imprese associate

le persone che nell'ambito dell'organizzazione delle imprese associate ricoprono incarichi direttivi, purché munite di espressa delega;

- b. possono essere elette persone anche al di fuori dei rappresentanti dei soci esclusivamente per le cariche di Revisore dei conti e Probiviri.

L'elezione di tutte le cariche dell'Associazione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.

Tutte le persone investite di cariche sociali che non intervengono, senza giustificato motivo, alle riunioni per tre volte consecutive, decadono dalle cariche stesse e devono essere sostituite su proposta del Comitato Direttivo.

Non sono altresì rieleggibili per il triennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel triennio precedente, non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

## **Articolo 7**

### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate.

---

È ammessa la delega, ma ogni delegato non può avere più di una delega, oltre a quella conferitagli dall'impresa di appartenenza.

L'Assemblea può deliberare in riunione formale o per referendum secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Al Presidente dell'Associazione, o a chi ne fa le veci, spetta di presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Associazione, che funge da Segretario dell'Assemblea; in caso di impedimento del medesimo, il Segretario è designato dal Presidente tra i presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea sono fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia di tale verbale è inviata a tutti gli Associati entro quarantacinque giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea anche a mezzo fax o posta elettronica.

## **Articolo 8**

### **ATTRIBUZIONI DELL' ASSEMBLEA**

Spetta all'Assemblea:

- a. procedere, ogni tre anni, all'elezione del Presidente dell'Associazione nonché dei componenti il Comitato di Presidenza e il Comitato Direttivo dell'Associazione;
  - b. eleggere il Collegio dei Probiviri;
  - c. eleggere il Collegio dei Revisori contabili;
  - d. deliberare l'eventuale costituzione di Gruppi merceologici;
  - e. discutere e deliberare sulla relazione del Presidente circa la conduzione e l'attività svolta dell'Associazione;
  - f. approvare il rendiconto consuntivo annuale dell'Associazione, il bilancio di previsione e i contributi associativi annuali secondo quanto stabilito dall'articolo 16 del presente Statuto;
  - g. deliberare modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Associazione, e deliberare modifiche al detto Regolamento;
- h. deliberare variazioni dell'ambito di propria competenza;
  - deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
  - i. discutere e deliberare relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno.

## **Articolo 9**

### **DIRITTO DI VOTO**

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un numero variabile di voti determinato in base ai contributi associativi:

- |   |        |
|---|--------|
| fino a 2 volte la quota minima.....             | 1 voto |
| da oltre 2 fino a 4 volte la quota minima ..... | 2 voti |
| da oltre 4 fino a 5 volte la quota minima ...   | 3 voti |
| oltre 5 la quota minima .....                   | 4 voti |

## **Articolo 10**

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto

---

consuntivo annuale, del bilancio di previsione e dei contributi associativi annuali.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, a iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da tanti Associati che corrispondano ad almeno un terzo dei voti spettanti alle imprese associate.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso di convocazione è inviato, con fax o con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

## **Articolo 11**

### **VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE**

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti agli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano nel caso in cui sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di scioglimento della Associazione, nel qual caso è sempre necessario che siano presenti almeno i due terzi delle imprese associate.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, senza tener conto degli astenuti, con voto palese.

Le deliberazioni relative a persone devono essere assunte esclusivamente a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.

Le deliberazioni aventi per oggetto le modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'Associazione devono essere adottate con la maggioranza rispettivamente prevista dall'Art. 21.

## **Articolo 12**

### **DELIBERE A MEZZO REFERENDUM**

L'Assemblea può deliberare anche a mezzo di referendum.

Per l'esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione – a mezzo fax o della lettera raccomandata – con la quale viene indetto il referendum.

Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione ad esso di almeno un terzo delle imprese associate che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti alle imprese associate.

Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie; ciò, peraltro, solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie si applicano le disposizioni di cui all'art. 21.

L'Assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento dell'Associazione.

## **Articolo 13**

### **COMITATO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo.

Sono membri del Comitato Direttivo:

- a. il Presidente dell'Associazione;
- b. il Presidente uscente dell'Associazione;
- c. i Vice Presidenti
- d. i Capi degli eventuali Gruppi di cui all'art. 18;
- e. i membri eletti dall'Assemblea dell'Associazione, nell'ambito di una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire e con possibilità di esprimere un numero di preferenze inferiore ai seggi stessi.

## **Articolo 14**

### **CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché dell'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso deve essere inviato, con fax o con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

Il Comitato Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno e ogni volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi Membri in carica.

## **Articolo 15**

### **DELIBERE DEL COMITATO DIRETTIVO**

Per la validità delle adunanze del Comitato Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Le votazioni in seno al Comitato Direttivo avvengono con voto palese e a maggioranza di voti presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa il Segretario dell'Associazione con voto consultivo. Il Segretario funge altresì da Segretario del Comitato Direttivo. In caso di impedimento il Segretario dell'adunanza è designato dal Presidente tra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo e in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal membro presente più anziano di età.

## **Articolo 16**

### **ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo:

- a. indirizza e dirige l'attività dell'Associazione determinandone i piani per l'azione a medio e lungo termine nell'ambito delle direttive date dall'Assemblea;
- b. esprime il proprio parere motivato sulle domande di ammissione all'Associazione; delibera l'adesione ad associazioni nazionali, internazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico;
- c. è responsabile della gestione economica della Associazione, la quale può essere delegata al Presidente dell'Associazione; propone all'Assemblea l'eventuale costituzione e il funzionamento di Gruppi merceologici;
- d. predisporre il bilancio di previsione e determina i contributi ordinari annuali a carico delle imprese

- associate con la facoltà di incrementare o di ridurre gli stessi fino ad un importo pari al 15% della quota associativa deliberata per il precedente esercizio. Aumenti o riduzioni eccedenti dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- e. determina i contributi ordinari annuali a carico dei Soci aggregati, esaminando caso per caso e senza l'obbligo di sottoporre la decisione all'Assemblea per approvazione;
- f. determina i contributi annuali a carico delle imprese associate per dipendente occupato con la facoltà di incrementare o di ridurre gli stessi fino ad un importo pari al 50% della quota deliberata per gli stessi nel il precedente esercizio;
- g. predisporre il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h. delibera eventuali contributi aggiuntivi a carico delle imprese associate per sopperire a particolari esigenze comuni;
- i. su proposta del Presidente, può affidare a propri membri determinati incarichi in materia di competenza dell'Associazione;
- j. provvede alla designazione e nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti, Commissioni e organi nei quali sia consentita la rappresentanza dell'Associazione;
- k. nomina le Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamandovi a farne parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;
- l. propone all'Assemblea le candidature per l'elezione del Presidente e delle nuove cariche sociali.

## **Articolo 17**

### **PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto su proposta del Comitato Direttivo. A tal fine, nell'anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Comitato Direttivo elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell'Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone al Comitato Direttivo le indicazioni emerse.

Sulla base della relazione della Commissione il Comitato Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua una rosa di candidati all'elezione da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica un triennio dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato: il Presidente uscente può essere rieletto ma per non più di due trienni.

Fin quando il nuovo Presidente non è eletto sono prorogati i poteri del precedente.

Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi per le iniziative riguardanti il settore merceologico rappresentato che non risultino in contrasto con lo Statuto e con la politica generale e organizzativa dell'Associazione e comunque non rientrino nelle funzioni spettanti agli organi dell'Associazione.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario dell'Associazione, è il garante dell'esecuzione delle

deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Presidente, sulla base dei poteri a lui conferiti dal Comitato Direttivo, assicura la corretta gestione economica dell'Associazione.

In caso di dimissioni o impedimento, il Presidente è sostituito dal membro più anziano di età del Comitato Direttivo fino a nuova elezione cui deve provvedersi entro tre mesi.

## **Articolo 18**

### **VICE PRESIDENTI E COMITATO DI PRESIDENZA**

Nella realizzazione del suo programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da due Vice Presidenti eletti dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Comitato Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Comitato vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate che potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività dell'Associazione è costituito un Comitato di Presidenza.

## **Articolo 19**

### **REVISORI CONTABILI**

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentati dei soci in una lista di almeno sette candidati. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

## **Articolo 20**

### **PROBIVIRI**

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Probiviri, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci, in una lista di almeno cinque candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature, con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Sono deferite al Collegio dei Probiviri le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto. Sono inoltre deferite al Collegio dei Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia elettiva, organizzativa o di qualunque altra natura che trovino comunque fondamento nelle regole associative e che non si siano potute definire bonariamente.

La parte rimasta soccombente può adire, nei casi previsti dal regolamento confederale, il Collegio dei Probiviri confederali.

Nei casi di controversia fra soci possono essere adottate, su richiesta di entrambe le parti o per autonoma valutazione del Collegio dei Probiviri stesso in considerazione della natura della controversia, decisioni pro bono et aequo.

La costituzione del Collegio giudicante, che è valida con la presenza di almeno due dei suoi componenti, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

La pronuncia deve essere data entro e non oltre i novanta giorni successivi dalla costituzione del Collegio, fatto salvo il caso di proroga concessa con l'accordo delle parti, proroga non superiore a trenta giorni.

Fatto salvo il caso di appello ai Probiviri confederali, le pronuncie del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

La carica e le funzioni dei Probiviri sono gratuite; la carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica associativa.

## **Articolo 21**

### **GRUPPI**

In seno all'Associazione le imprese associate aventi attività affini di particolare rilevanza o di specifica peculiarità, potranno costituirsi in Gruppi che siano espressione di interessi merceologici comuni.

Al Gruppo spetta, nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo dell'Associazione, la competenza dei problemi merceologici riguardanti le imprese di appartenenza allo stesso Gruppo.

Ciascun Gruppo, attraverso l'Assemblea delle imprese ad esso facenti capo, designa, ogni tre anni, un proprio Capogruppo che rappresenta il Gruppo stesso nelle sedi appropriate e ne cura gli interessi.

La carica di Capogruppo ha la stessa durata di quella del Presidente dell'Associazione.

Egli fa parte di diritto del Comitato Direttivo dell'Associazione.

L'Assemblea di ciascun Gruppo deve essere convocata almeno una volta all'anno, prima della data fissata per l'Assemblea dell'Associazione.

L'assemblea di gruppo, ogni tre anni, designa fra i suoi Membri un Comitato di Direzione con la funzione di assistere il Capogruppo nella gestione delle funzioni di competenza del Gruppo.

Le elezioni di persone a cariche direttive nei Gruppi sono effettuate a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.

Ciascun gruppo può darsi un Regolamento che deve essere approvato dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

I regolamenti di funzionamento dei Gruppi devono adottare nelle disposizioni relative al voto un sistema corrente a quello di cui all'art. 9.



## **Articolo 22**

### **SEGRETERIA**

L'Associazione si avvale di una propria struttura di segreteria.

La Segreteria dell'Associazione opera sulla base degli indirizzi del Presidente e del Comitato Direttivo. Il Segretario assicura la gestione e il funzionamento dell'Associazione e degli eventuali Gruppi, in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari della stessa.

## **Articolo 23**

### **BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO CONSUNTIVO**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun anno solare deve essere compilato, a cura del Comitato Direttivo, un bilancio di previsione e un rendiconto consuntivo.

Il rendiconto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea

Il bilancio di previsione deve essere presentato all'Assemblea.

## **Articolo 24**

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea. Tale Assemblea può essere convocata quando sia richiesta da tanti Associati che rappresentino la metà della totalità dei voti spettanti agli Associati.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi delle Aziende associate che rappresentino la maggioranza dei voti.

Per la validità della decisione di scioglimento occorre il voto favorevole di tanti Associati che formino almeno il 75% dei voti degli Associati presenti o rappresentati nell'Assemblea.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale residuo patrimoniale attivo verrà destinato a fini di interesse generale o devoluto a scopi benefici secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

## **Articolo 25**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto si applicano per analogia le attuali disposizioni dello Statuto di Confindustria.

## **Articolo 26**

### **NORMA TRANSITORIA**

In deroga a quanto previsto dagli articoli che precedono, le norme dello Statuto approvato con Assemblea Straordinaria dei Soci in data odierna entreranno in vigore a partire dalla prossima Assemblea Ordinaria dei Soci.

Milano, 3 marzo 2004